

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 2655 DEL 15/10/2013

OGGETTO: NUOVO OSPEDALE CIVILE DI OLBIA II° LOTTO ATTUATIVO - RICORSO NANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA AVVERSO IMPOSTE DI REGISTRO COLLEGATE AGLI ATTI NOTARILI DI CESSIONE VOLONTARIA ROGATI IN DATA 05/08/2013 CON EREDI CARTA-LUPACCIOLU- Conferimento incarico per l'impugnazione;

L'anno duemilatredici il giorno quindici del mese di ottobre
in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dottor GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Gianfranco Casu

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu

Su proposta dell'Area Affari Generali, Legali e Comunicazione:

PREMESSO

che in data 05/08/2013 presso lo studio del Notaio Castelli in Olbia sono stati stipulati n. 2 atti di "cessione volontaria in sostituzione di esproprio, rep. 147520 di terreni occorrenti per la realizzazione del 2° lotto attuativo del nuovo Ospedale civile di Olbia" da parte degli eredi Carta-Lupacciolu alla ASL n. 2 di Olbia in esecuzione della deliberazione n. 1939/13;

che in data 11.09.2013 sono stati notificati dalla Direzione Provinciale di Sassari -Ufficio Territoriale di Olbia- al Notaio Rogante Eugenio Castelli, due avvisi di liquidazione delle imposte, il primo codice atto n. 13093036054, con il quale si richiede il pagamento dell'imposta di registro per un totale di euro 240.926,00 ed il secondo, codice atto n. 13093036054, con il quale si richiede il pagamento dell'imposta di registro per un totale di euro 92.898,00;

ATTESO che, concordemente con il Notaio rogante, l'Azienda, in quanto onerata pattiziamente al pagamento delle spese di trasferimento, chiedeva che ai fini della tassazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, venisse applicato il trattamento tributario agevolato previsto dall'art. 57 c. 8 D.P.R. 131/1986 per le cessioni volontarie in sostituzione di esproprio a favore degli Enti Pubblici Territoriali (registrazione a tassa fissa con riferimento all'imposta di registro e all'imposta catastale), dal D.P.R. 642/1972 (esenzione imposta di bollo) art. 22 della tabella -Allegato B, nonché l'esenzione delle imposte ipotecarie e catastali ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 10 del D. Lgs 31.10.1990 n. 347 e art. 3 del D.Lgs 31.10.90 n. 346;

-che l'Agenzia delle Entrate non ha però condiviso tale forma di tassazione richiedendo alle parti contraenti l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale sul presupposto che la Asl non fosse inserita nell'elencazione prevista dalla normativa di cui al D.P.R. 131/1986;

-che l'Azienda ha provveduto, tramite Notaio rogante, quale sostituto d'imposta, ad effettuare il pagamento di quanto richiesto negli avvisi di liquidazione di cui sopra provvedendo nel contempo a dar comunicazione all'Agenzia delle Entrate del fatto che tali pagamenti non costituissero acquiescenza del debito e che avverso i citati avvisi sia il Notaio, in qualità di sostituto d'imposta, che la Asl di Olbia, in qualità di onerata al pagamento, avrebbero proposto ricorso ai sensi del D.Lgs 31.12.92 n. 546 per richiederne l'annullamento;

ATTESO infatti che, il D.P.R. 131/1986 nell'elencare le ipotesi di applicabilità delle agevolazioni fiscali all'art. 57 comma 8 recita: "negli atti di espropriazione per pubblica utilità o all'atto di cessione volontaria in luogo di esproprio l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato";

-che già l'art.3 ultimo comma della L. 12.02.1968 n. 132, ai fini del trattamento tributario, equipara gli enti ospedalieri all'Amministrazione dello Stato consentendo pertanto il trattamento fiscale agevolato;

-che per i trasferimenti a favore dello Stato e degli Enti pubblici territoriali a norma dell'art. 1 comma 5 della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 la registrazione avviene a tassa fissa;

-che il D.P.R. 642/72 all'art. 22 della tabella allegato B prevede che siano esenti dall'imposta di bollo gli atti relativi alla procedura di espropriazione per pubblica utilità promossa dalle Amministrazioni dello Stato e da Enti Pubblici;

-che la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 254/2002 affronta la questione del trattamento tributario da applicare alle cessioni volontarie chiarendo che questi tipi di contratto godono, ai fini delle imposte indirette, dello stesso trattamento dei decreti espropriativi e, pertanto, dell'esenzione assoluta dell'imposta di bollo; per quanto invece attiene alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, se acquirente è un ente pubblico territoriale, l'atto sarà assoggettato ad imposta fissa;

- che la Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 16169 del 23.12.2000 ha stabilito che l'agevolazione prevista per lo Stato e gli enti pubblici territoriali non può essere intesa in senso stretto, con la conseguenza che l'agevolazione va applicata anche a favore degli enti c.d. "strumentali";

-che all'Azienda Sanitaria, tanto più locale, va riconosciuta la qualità di ente strumentale della Regione e che la sentenza n. 8490/2009 della Suprema Corte riconosce la personalità giuridica agli enti strumentali dello Stato e agli enti pubblici territoriali riconoscendo anche ad essi il godimento degli stessi benefici fiscali riconosciuti agli enti territoriali;

-che si ritiene dunque che l'Azienda Sanitaria sia da considerarsi ente strumentale della Regione di appartenenza ed ente territoriale;

- che la Regione Sardegna ha delegato a questa Azienda l'attuazione del nuovo Ospedale Civile di Olbia come risulta dalla determinazione n. 1092/2006 e che gli acquisti effettuati con gli atti di cessione volontaria in luogo di esproprio risultano effettuati con fondi assegnati dalla Regione;

- che, a titolo esemplificativo, la sentenza emessa dalla Commissione tributaria di Foggia del 08.04.2013, investita di un caso analogo, ha annullato gli atti impugnati accogliendo in toto il ricorso proposto dall'Azienda Ospedaliera di Foggia;

RITENUTO pertanto, opportuno proporre impugnazione dinanzi la Commissione Tributaria sulla base di quanto riportato in espositiva;

ATTESO che l'Azienda non dispone di professionisti in materia Tributaria e, comunque, abilitati a rappresentarla in giudizio dinanzi la Commissione Tributaria;

PRESO ATTO della disponibilità del Dottore Commercialista Luca Olivieri, regolarmente iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Tempio Pausania al n. 117, ad esporre le perplessità dell'Azienda nanti la Commissione Tributaria per le ragioni di cui sopra;

VISTO ed approvato il preventivo di massima inviato dal Dott. Olivieri, che reca una previsione di spesa che rispetta i minimi del tariffario dei Dottori Commercialisti con le maggiorazioni previste per la tipologia di causa;

2 

Visti:

il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

DELIBERA


Per i motivi di cui in premessa:

- di conferire mandato al Dott. Luca Olivieri, Dottore Commercialista regolarmente all'albo dei Dottori Commercialisti di Tempio Pausania al n. 117 , affinché tuteli gli interessi dell'Azienda come sopra specificato nanti la Commissione Tributaria di Sassari rispettando il preventivo di massima acquisito agli atti e ritenuto congruo data l'entità degli importi e la complessità del caso degli avvisi di liquidazione che si intendono impugnare;
- di incaricare il Servizio Contabilità e Bilancio per il pagamento della parcelle presentata dal predetto Dottore Commercialista, a seguito della verifica di congruità da parte della Struttura competente;
- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10.


IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. ssa Maria Serena Fenu)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Gianfranco Casu)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Antonio Fadda)



(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia dal 17/10/2013 e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10. Olbia, 17/10/2013.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso _____.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali
